



*Città di Nicosia*

**Regolamento Comunale per  
l'applicazione del canone per  
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  
(testo coordinato ed integrato)**

*Approvato con CS/CC n. 19 del 28/12/2004*

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
  - per *canone*, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - per *concessione*, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
  - per *occupazione* o *occupare*, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
  - per *Regolamento*, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
  - per *suolo pubblico* o *spazio pubblico*, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

### Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. Il funzionario comunale addetto al canone è il dirigente responsabile del corpo di Polizia Municipale, che esaminerà le richieste di occupazione e rilascerà o negherà l'atto di concessione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con provvedimento che sarà inviato, in copia, all'Ufficio tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione è l'affidatario..

3. L'ufficio tributi provvede alla riscossione anche coattiva del canone, ed applica le sanzioni; se la gestione del canone è affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto.

## TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

### CAPO I OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
  - a) *pluriennali*, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole, ecc.);
  - b) *annuali*, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
  - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) sono considerate temporanee:
    - o le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a) realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

#### Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

#### Articolo 6 - Altre occupazioni

1. L'occupazione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta al pagamento del canone.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali occupazioni, anche se provvisorie, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni, in relazione alla loro tipologia.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6

### CAPO II LA CONCESSIONE

#### Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
  - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;

- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore .
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dichiarare di esserne in possesso.
  4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da specifiche norme legislative o regolamentari, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
  5. L'occupazione dell'area prima dell'adozione del provvedimento concessorio è ammessa soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al comando del corpo di Polizia Municipale, che accerta la fondatezza o meno delle condizioni d'urgenza, e rilascia la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, applica le sanzioni previste e dispone l'immediata liberazione dell'area.
  6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 120 minuti ) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

#### Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al comando del corpo di Polizia Municipale.

#### Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. Ricevuta la domanda di occupazione del suolo pubblico, il comando del corpo di polizia municipale avvierà l'istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, dell'estetica e decoro ambientale. A tali fini, acquisisce i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle Commissioni comunali competenti in materia.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento di tali autorizzazioni .

#### Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, l'ufficio competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato; in caso di rilascio avrà cura di trasmettere copia all'ufficio tributi per il calcolo della cosap.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. Il comando del corpo di Polizia Municipale dispone la tenuta e l'aggiornamento dello schedario delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, con la trascrizione della data di scadenza di ogni singola occupazione.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie, o dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal comando del corpo di polizia municipale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comando del corpo di polizia municipale.

#### Articolo 11- Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del relativo canone calcolato dal giorno del rilascio e fino al successivo 31 dicembre, ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone versato per la primitiva concessione.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga

inalterata; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

#### Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

#### Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
  - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

#### Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della

- occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvederà l'ufficio tributi a seguito di formale comunicazione dell'ufficio che ha provveduto alla revoca della concessione.
  6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

#### Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione senza giustificato motivo;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal ufficio che ha provveduto alla concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

#### Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un



massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

#### Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

#### Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

### TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

#### CAPO I ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

##### Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

##### Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata della occupazione ;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata forfaitariamente in base al numero delle utenze.
3. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "A" del Regolamento.

4. Le predette tariffe ordinarie sono aumentate:
  - a) del 50 per cento, in caso di occupazione per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
  - b) del 30 per cento in caso di occupazione di autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune;
  - c) del 25 per cento, se la occupazione comporta la posa in opera di strutture fisse al suolo, anche se non comporta manomissione del suolo stesso.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'organo comunale competente provvede, con proprio atto, a fissare le tariffe di cui al comma 3 per l'anno solare successivo. In mancanza si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### Articolo 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio.
3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "B" ), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

#### Articolo 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri, per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle due categorie, in rapporto alla durata di occupazione. Il canone si applica in base alle misure giornaliere in relazione alle ore di occupazione, ad eccezione delle occupazioni realizzate di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Per le occupazioni realizzate dalle categorie testé menzionate il canone va rapportato ai tempi di occupazione espressi in fasce orarie e prescindendo dalle ore di effettiva occupazione all'interno delle fasce orarie medesime, nelle seguenti misure della tariffa oraria:
  - o 60 per cento I fascia compresa fra le ore 7.00 e le ore 14.00
  - o 40 per cento II fascia compresa fra le ore 14.00 e le ore 7.00
6. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a 0,08 (8 centesimi di euro) per metro quadrato.

#### Articolo 23 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'articolo 22.

#### Articolo 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

#### CAPO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

#### Articolo 25 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte:
  - a) dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  - b) dell'80 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
  - c) del 66 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
  - d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 4, comma 6;

- e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe ;
  - f) del 80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - g) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento
  - i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni le tariffe ordinarie e sono ridotte nelle misure sotto indicate:
    - o del 50 per cento per occupazione effettuata per attività edilizia;
    - o del 20 per cento per occupazione effettuata per spettacoli viaggianti;
    - o del 25 per cento per occupazione effettuata da parte di pubblici esercizi;
    - o del 35 per cento per tutte le altre occupazioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### Articolo 26 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- o) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'articolo 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per riscaldamento di fabbricati destinati a civile abitazione.

#### TITOLO IV ACCERTAMENTO RISCOSSIONE SANZIONI CONTENZIOSO

##### Articolo 27 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avverrà successivamente al procedimento relativo alla concessione della occupazione, a seguito della formale comunicazione dell'ufficio che ha curato l'iter per la concessione.
2. L'ufficio tributi, invece curerà l'entrata e a tale fine, - verificherà la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individuando il debitore e quantificherà la somma dovuta e, all'occorrenza, fisserà la relativa scadenza.

3. In caso di occupazione abusiva, il comando dei VV.UU. compie le attività di accertamento al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

#### Articolo 28 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti *annuali* è effettuato per anno solare intero, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei casi di variazione di occupazione di cui al successivo comma 3.
2. Per le occupazioni permanenti *pluriennali*, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del relativo canone calcolato dal giorno del rilascio e fino al successivo 31 dicembre, con esclusione di restituzione o conguaglio del canone versato per la primitiva concessione.

#### Articolo 29 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato su apposito conto corrente intestato al comune di Nicosia canone Cosap o all'atto del rilascio della concessione oppure non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime e con le modalità previste nell'articolo 30.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento previo pagamento anticipato.

#### Articolo 30 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato a *Comune di Nicosia - Versamento canone (annuale o temporaneo) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap*.
2. Il canone deve essere corrisposto, di norma, in unica soluzione.
3. Qualora l'ammontare del canone sia superiore a 258,23 euro, il versamento può essere effettuato con rate trimestrali anticipate e di pari importo, con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10.

#### Articolo 31- Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ovvero con la procedura indicata nel R.D. 14/04/1910, n. 639.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dall'organo competente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### Articolo 32 – Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l'ufficio che ha curato l'entrata di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

#### Articolo 33 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da 103 euro a 1550 euro, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento, esse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 18 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

#### Articolo 34 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.



2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, ed in particolare le delibere riguardanti la Tosap.

**Articolo 36 - Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

## ALLEGATO A

### TARIFFA DEL CANONE PER L'APPLICAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### PARTE I

Occupazioni permanenti o temporanee Criteri di distinzione  
Graduazione e determinazione della tariffa Superficie

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessioni, che hanno durata non inferiore all'anno, sia che comportino o no l'installazione di manufatti o di impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Il canone dovuto per l'occupazione di aree e spazi pubblici è calcolato in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche comunali, sono classificate in due categorie.
5. Il canone è determinato sulla base dell'occupazione reale espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Il canone non è dovuto per le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare..
6. Il canone per occupazioni temporanee e permanenti è dovuto in ragione del 10 % della tariffa, per la parte di superficie occupata eccedente i 1000 mq.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è dovuto nelle seguenti misure:
  - 50% della tariffa per occupazioni fino a 100 mq;
  - 25% della tariffa per occupazioni da 101 a 1000 mq;
  - 10% della tariffa per la parte di occupazione eccedente i 1000 mq.
8. Il canone è determinato in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

#### PARTE II

##### Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma.
2. Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

##### Tariffe

n. Descrizione	I categoria	II categoria
1 Occupazione ordinaria del suolo per mq.	€ 27,00	€ 21,00
2 Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e di spazi sottostanti il suolo per mq.	€ 9,00	€ 8,00
3 Occupazione permanente con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq.	€ 23,00	€ 17,00

### PARTE III Occupazioni temporanee

1. Il canone dovuto per le occupazioni temporanee è calcolato in relazione alla sua durata, all'estensione della superficie occupata e alla categoria dell'area occupata.
2. L'importo del canone dovuto per le occupazioni temporanee è calcolato sulla base delle tariffe giornaliere della tabella seguente e delle ore di occupazione effettiva, ad eccezione delle occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Per le occupazioni effettuate dalle categorie appena menzionate, il canone è dovuto per le fasce orarie indicate in tabella, prescindendo dalle ore di effettiva occupazione all'interno delle fasce orarie medesime:

n.	Descrizione	Tariffa giornaliera		Tariffa giornaliera		
		I categoria	II categoria	I categoria	II categoria	
2.1	Occupazione ordinaria del suolo per mq.	€ 2,50	€ 1,75	€ 0,10	€ 0,07	
2.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e di spazi sottostanti il suolo per mq.	€ 0,82	€ 0,58	€ 0,34	€ 0,20	
2.3	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 3,75	€ 2,63	€ 0,16	€ 0,11	
2.4	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori che vendono il loro prodotto (per mq ed occupazioni inferiori a 1 mese)	Fascia oraria 7 - 14	€ 1,50	€ 1,05		
		Fascia oraria 14 - 7	€ 1,00	€ 0,70		
2.5	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq	€ 0,50	€ 0,35	€ 0,03	€ 0,02	
2.6	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune per mq	€ 3,25	€ 2,28	€ 0,14	€ 0,10	
2.7	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 1,25	€ 0,87	€ 0,06	€ 0,04	
2.8	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive per mq	€ 0,50	€ 0,35	€ 0,03	€ 0,02	

3. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui al punto 2.4 sono ridotte del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione del canone è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 % e pagamento anticipato.
5. Le tariffe ordinarie suddette sono ridotte nelle misure sotto indicate per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15:
  - del 50% per occupazione effettuata per attività edilizia;
  - del 20% per occupazione effettuata per spettacoli viaggianti;
  - del 25 % per occupazione effettuata da parte di pubblici esercizi;
  - del 35 % per tutte le altre occupazioni;

### PARTE IV Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono soggette al pagamento del canone in base alle tariffe stabilite nel presente allegato A.

2. Per le occupazioni di cui al punto precedente, Il canone dovuto è determinato forfaitariamente in base al numero delle utenze
3. Non è dovuto il canone per le occupazioni permanenti dovute ad innesti od allacci di singole utenze agli impianti o alla rete di erogazione di pubblici servizi.
4. I soggetti che utilizzano gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi e di impianti, alla cui costruzione ha provveduto il comune provvede alla costruzione, sono tenuti oltre al pagamento del canone di cui al punto 1, a versare un contributo una volta tanto pari ad un massimo del 50 % delle spese di costruzione delle gallerie.
5. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee sono stabilite come segue:

#### Tariffe

n.	Caratteristiche	I categoria	II categoria
5.0	Occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprasuolo, realizzati con cavi, condutture, impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi, per utenza	€ 0,77	
5.1	Occupazione temporanea del sottosuolo o del soprasuolo comunali con durata non superiore a 30 giorni		
	Fino a 1 chilometro lineare	€ 5,16	€ 3,62
	Superiore a 1 chilometro lineare	€ 7,75	€ 5,42
5.2	Occupazione temporanea del sottosuolo o soprasuolo comunale di durata compresa tra 30 e 90 giorni:		
	Fino a 1 chilometro lineare	€ 6,71	€ 4,70
	Superiore a 1 chilometro lineare	€ 10,07	€ 7,05
5.3	Occupazione temporanea del sottosuolo o soprasuolo comunale di durata compresa tra 91 e 180 giorni:		
	Fino a 1 chilometro lineare	€ 7,75	€ 5,42
	Superiore a 1 chilometro lineare	€ 11,62	€ 8,13
5.4	Occupazione temporanea del sottosuolo o soprasuolo comunale di durata superiore a 180 giorni:		
	Fino a 1 chilometro lineare	€ 10,33	€ 7,23
	Superiore a 1 chilometro lineare	€ 15,49	€ 10,85

#### PARTE V Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta il canone annuo secondo le seguenti tariffe:

n.	Descrizione	Tariffe
6.	Centro abitato	€ 39,25
7.	Zona limitrofa	€ 23,75
8.	Sobborghi e zone periferiche	€ 10,33
9.	Frazioni	€ 5,16

2. Il canone di cui al punto 1 è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni mille litri o frazione di 1000 litri ed decenti i 3000. È ammesso un limite di tolleranza del 5% sulle misure delle capacità.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità e raccordati fra loro, il canone nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, con la maggiorazione di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri di capienza degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili che superano i 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui alla parte II, n. 1 della tabella delle tariffe, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
- 8.

## PARTE VI

### Distributori automatici di tabacchi

1. Per l'impianti e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto il canone annuo nei seguenti limiti minimi e massimi:

n.	Descrizione	Tariffe
10.	Centro abitato	€ 10,33
11.	Zona limitrofa	€ 7,75
12.	Frazioni, sobborghi zone periferiche	€ 5,16

## **ALLEGATO B**

### **OCCUPAZIONI PER CUI È DOVUTO IL CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Occupazioni del suolo pubblico**

aree mercatali  
arredo urbano in genere  
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali  
cartelloni pubblicitari stradali  
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita  
distributori di carburanti  
distributori di tabacchi e simili  
edicole  
esposizione di merce all'esterno di negozi  
fioriere e simili  
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo  
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)  
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia  
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci  
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto  
spazi riservati al parcheggio privato  
spettacoli viaggianti e circensi

#### **Occupazioni del soprasuolo**

cavidotti, elettrodotti e simili  
impianti a fime per trasporto merci o persone  
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo  
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze

#### **Occupazioni del sottosuolo**

cavidotti interrati  
cisterne e serbatoi interrati in genere  
condotte e tubazioni interrate  
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili.

Prot. n. \_\_\_\_\_

Spedita il \_\_\_\_\_

CO.RE.CO. di \_\_\_\_\_

*fascicolo*Deliberazione n. 30del 24.05.2005Settore III e VI

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Delibera CS Nr. 19/2001 "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Introduzione modifiche per istituzione passi carrabili.**

L'anno duemilacinque addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 19.05 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su  propria determinazione  richiesta del Sindaco  domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di aggiorn. in prosecuz. convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord.	CONSIGLIERI		P.	A.	N. Ord.	CONSIGLIERI		P.	A.
1)	BONELLI	Luigi Salvatore		X	11)	CONSENTINO	Mario		X
2)	MURE'	Alberto	X		12)	FASCETTA	Mario	X	
3)	CATANIA	Antonino	X		13)	POTENZA	Nabor		X
4)	LIZZO	Carmelo	X		14)	RUSSO	Luigi		X
5)	STAZZONE	Filippo		X	15)	GAGLIONE	Vincenzo	X	
6)	UGLIAROLO	Ignazio		X	16)	LO VOTRICO	Salvatore		X
7)	GIULIO	Lorenzo		X	17)	CARLISI	Giuseppe	X	
8)	SCAFFIDI	Angela	X		18)	AMORUSO	Carmelo	X	
9)	DE LUCA	Francesco	X		19)	FARINELLA	Andrea	X	
10)	MAGGIO	Mariano	X		20)	CAMPIONE	Francesco	X	

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA dott.ssa Vincenza assume la Presidenza il Sig. Murè dr Alberto - cons. anziano il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 09 dell'ordine del giorno. Partecipano inoltre il Sindaco Sig. Giuseppe geom. Castrogiovanni, e gli assessori Sigg. Giacobbe e Lociuro

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri Farinella - Catania e Fascetta-